

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 804/94 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1994

recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi d'informazione sugli incendi di foresta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (*), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2158/92, l'istituzione da parte degli Stati membri di un sistema d'informazione sugli incendi di foresta è intesa al fine di favorire gli scambi di informazioni sugli incendi forestali, valutare in modo continuo l'incidenza delle azioni avviate dagli Stati membri e dalla Commissione nel settore della protezione delle foreste contro gli incendi, valutare i periodi, il grado e le cause del rischio d'incendio ed elaborare strategie per la protezione delle foreste contro gli incendi, in particolare eliminando o riducendone le cause;

considerando che le informazioni sulla valutazione dell'efficacia delle misure previste all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2158/92 devono consentire l'elaborazione della relazione di attività di cui all'articolo 10, paragrafo 3 dello stesso regolamento;

considerando che, per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, gli Stati membri devono raccogliere un insieme minimo di dati omogenei, comparabili a livello comunitario e accessibili con una certa frequenza, denominato «base comune minima di informazioni sugli incendi di foresta»;

considerando che tali dati devono essere progressivamente armonizzati a livello comunitario e che la base comune deve svilupparsi, grazie soprattutto alla stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente forestale, in modo da non interferire con i sistemi nazionali di rilevamento dei dati sugli incendi forestali; che, a tale proposito, è opportuno fissare la metodologia per la raccolta dei dati che compongono la base comune;

considerando che, per conseguire il contributo della Comunità all'istituzione dei sistemi d'informazione, gli Stati membri devono soddisfare le condizioni della base minima di informazioni sugli incendi di foresta;

considerando che debbono essere determinate le condizioni cui devono soddisfare le domande di contributo per

l'esame effettuato alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2158/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente forestale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri effettuano la raccolta di un insieme di informazioni sugli incendi di foresta, rispondente agli obiettivi enunciati all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2158/92.
2. Tali informazioni comprendono almeno una serie di dati omogenei e comparabili sul piano comunitario, denominata «base comune minima di informazioni sugli incendi di foresta» e definita nell'allegato I.
3. La raccolta delle informazioni può essere limitata alle zone ad alto e medio rischio del territorio degli Stati membri.
4. Ogni anno, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione i dati della base comune.
5. Su richiesta motivata degli Stati membri, possono essere concesse dilazioni per la comunicazione delle informazioni della base comune.
6. Le modalità tecniche di esecuzione del presente articolo sono indicate nell'allegato I.

Articolo 2

1. Le domande di contributo finanziario per l'esecuzione della raccolta di informazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, per il miglioramento della raccolta stessa o per la sua estensione ad altre zone devono contenere i dati ed essere corredate dei documenti giustificativi indicati nell'allegato II.
2. Non sono prese in considerazione le domande che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(*) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 3.